

**Tribunale di Roma**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**  
**Sezione Sedicesima civile**

il Giudice istruttore, dott. Guido Romano,  
visto il provvedimento del Presidente di Sezione con il quale il presente fascicolo veniva assegnato al sottoscritto magistrato ai soli fini della decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 gennaio 2018;  
letti gli atti e le deduzioni delle parti;

premesso che ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, risulta necessario valutare, oltre che la consistenza della prova offerta dall'opponente, anche le prove dedotte dall'opposto, dovendosi concedere detta esecuzione solo quando il giudice riscontri *"l'esistenza di una prova adeguata, secondo i metri del giudizio di merito, dei fatti costitutivi del diritto vantato dalla parte opposta. L'adeguatezza della prova, poi, può derivare o dal fatto che la documentazione fatta valere nella fase monitoria abbia già valore di prova scritta anche ai fini del giudizio di opposizione, o dal fatto che la stessa (...) sia integrata da idonea ulteriore documentazione, sia, infine, dalla mancata contestazione da parte dell'opponente dei fatti costitutivi di cui nella fase monitoria sia stata fornita una prova scritta idonea ai sensi della normativa specifica ma non delle regole ordinarie"* (Trib. Roma, ord. 7 agosto 1991, ma si veda anche Trib. Firenze, ord. 2 agosto 1991, nonché Trib. Alessandria, ord. 13 maggio 1997. Si sottolinea come tale giurisprudenza abbia inteso ribadire quanto affermato dalla Corte costituzionale, sent., 4 maggio 1984, n. 137, secondo la quale *"in un processo la cui fase preliminare si basa sulle prove scritte specificate nell'art. 634 l'idoneità delle prove offerte dall'opponente ad ostacolare oppur no la pronta soluzione e a precludere oppur no la concessione della provvisoria esecuzione non possono non essere apprezzate in connessione con le prove scritte in concreto poste a base della domanda di decreto ingiuntivo"*; ma si veda anche Corte cost., ord. 25 maggio 1989, n. 295);

premesso, nel merito della vicenda in esame, che s.r.l. ha ottenuto il  
decreto ingiuntivo oggi opposto al fine di ottenere la condanna della S.r.l. al pagamento

della somma di € 204.750,00 oltre accessori all'uopo rappresentando che [redacted] s.r.l. è socia di [redacted] s.r.l. essendo proprietaria di una quota di partecipazione al capitale sociale del 45%; nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di [redacted] s.r.l. del 6 marzo 2013, la [redacted] riconosceva "il debito nei confronti della società [redacted] s.r.l. in relazione a tutti gli impegni e a tutte le obbligazioni assunte sin d'ora e fino al 30 maggio 2013 dalla società [redacted] s.r.l. (...) in proporzione delle quote sociali ad oggi sottoscritte, dichiarando che la [redacted] s.r.l. provvederà entro e non oltre la predetta data del 30 maggio 2013, al versamento delle somme che risulteranno dovute a titolo di finanziamento soci"; conseguentemente, l'assemblea dei soci deliberava di "demandare all'amministratore modalità e termini per procedere alla raccolta delle somme riconosciute come dovute entro il 30 maggio 2013 per gli impegni assunti dalla società entro tale data proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale a titolo di finanziamento soci"; successivamente, con dichiarazione a verbale dell'assemblea dei soci del 29 aprile 2014, la [redacted] s.r.l. confermava "di riconoscere, ad ogni conseguente effetto, il debito della [redacted] s.r.l. nei confronti della [redacted] s.r.l. (...) in proporzione delle quote sociali ad oggi sottoscritte" e dichiarava che la [redacted] s.r.l. "per le somme che risultano dovute a titolo di finanziamento soci in ragione delle precedenti delibere, pari ad euro 180.000,00, provvederà al pagamento entro e non oltre il 30/9/2014"; conseguentemente, l'Assemblea dei soci in pari data deliberava all'unanimità "di demandare inderogabilmente all'amministratore modalità e termini per procedere alla raccolta delle somme riconosciute come dovute (...) entro e non oltre il 30/9/2014 per gli impegni assunti dal socio [redacted] s.r.l. a favore della società proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale e non ancora onorati, pari ad euro 180.000,00"; in data 27 aprile 2015, preso atto degli impegni finanziari costituitisi nel corso dell'esercizio 2014, l'Assemblea dei soci deliberava di procedere ad un ulteriore finanziamento dei soci: più precisamente e, quindi, deliberava all'unanimità di "procedere a formalizzare e dare seguito al finanziamento per la somma di € 55.000,00, ciascuno per la propria quota di competenza, che si dovrà effettuare anche esso entro e non oltre il 30/6/2015, conferendo mandato all'Amministratore di procedere alle necessarie formalità"; la quota di competenza della [redacted] s.r.l., corrispondente al 45% del totale, è pari ad € 24.750,00; complessivamente, la [redacted] s.r.l. è debitrice dell'importo di € 204.750,00;

considerato che la [redacted] s.r.l. ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 21580/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 15 settembre 2016, all'uopo rappresentando la non idoneità delle affermazioni rese dal rappresentante della [redacted] s.r.l. in sede di assemblea dei soci della [redacted] s.r.l. a vincolare la società;

considerato che occorre domandarsi se il voto favorevole espresso nell'assemblea convocata per decidere su di una richiesta di finanziamento possa essere ritenuto già di per sé idoneo a far sorgere l'obbligo di versare nelle casse sociali la somma deliberata e, in particolare, se possa essere inteso quale diretta manifestazione di volontà del socio in tal senso;

considerato che – per giurisprudenza costante – per far sorgere a carico di ciascun socio l'obbligo di un finanziamento alla società a titolo di mutuo non è sufficiente il solo assenso della società, ottenuto con una delibera dell'organo assembleare, che può ovviamente vincolare il soggetto di cui esso esprime la volontà (cioè la società medesima), ma non i soci *uti singuli*, in quanto terzi, con quali la società deve successivamente costituire il relativo rapporto contrattuale: a tal fine è necessario invece che vengano pure conclusi ulteriori e distinti accordi contrattuali tra la società e ciascuno dei soci (Trib. Trani, 23 ottobre 2003, in *Soc.* 2004, 477; Trib. Milano 15 giugno 2017, in *Giur. it.*, 2017, 2682 secondo il quale allorché sia sottoposta all'assemblea di una s.r.l. la richiesta, rivolta ai soci, di versare somme a titolo di finanziamento, la sua approvazione non fa sorgere di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l'obbligo di eseguire il versamento, essendo all'uopo necessaria un'ulteriore, distinta manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio *uti singulus*, la cui prova non richiede forme particolari);

ritenuto, infatti, che l'assemblea esprime immediatamente la volontà dell'ente, volontà che non può confondersi con la somma di quelle dei singoli azionisti, ma ad esse si sostituisce, riducendole in una sintesi, con la conseguenza che la volontà sociale non è la somma delle volontà dei singoli soci, ma quella che risulta da un dato meccanismo;

considerato, dunque, che in assenza di una successiva manifestazione di volontà del socio s.r.l. non può dirsi sorta una obbligazione avente ad oggetto il finanziamento della società s.r.l.;

considerato che, per le medesime ragioni, le affermazioni rese nel corso dell'assemblea della s.r.l. da parte del rappresentante della s.r.l. non possono essere interpretate come riconoscimento di un debito (mai sorto, alla luce di quanto evidenziato);

ritenuto, dunque, che, allo stato della cognizione demandata a questo giudice, non sussistono elementi per affermare la probabile fondatezza della pretesa creditoria di cui al provvedimento monitorio;

**p.q.m.**

- rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- dispone trasmettersi gli atti al Presidente di Sezione per l'assegnazione del presente fascicolo al giudice titolare.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Roma, 4 aprile 2018

Il Giudice  
(dott. Guido Romano)